

4. Per l'applicazione del paragrafo 2 le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telex, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente:

- al nome del richiedente,
- ai quantitativi richiesti,
- all'origine dei prodotti,
- se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave.

I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telex.

(¹) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 6.

(²) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(³) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

2. All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

• 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 non si applicano alle patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata, di un tipo destinato di norma al consumo umano diretto, che all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'immissione al consumo:

- siano condizionate in partite di peso inferiore o pari a 20 kg;
- abbiano un prezzo franco frontiera pari almeno a 85 ECU per quintale. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 474/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente